

Proc. N 569/2019 r.g.n.r.
N 1719/2019 r.g. g.i.p.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In persona del giudice Gigi Omar Modica;
nel procedimento indicato in epigrafe;
provvedendo sulla **richiesta di archiviazione** avanzata dal Pubblico Ministero;
emette la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta indicata in premessa, la memoria difensiva dell'indagata e la **opposizione all'archiviazione** avanzata dalla persona offesa;

sentite le parti comparse all'udienza in camera di consiglio a tale scopo fissata;

ritenuto che le argomentazioni esposte dal P.M. nella richiesta sulla quale si provvede non sono da condividere;

che le obiezioni svolte nell'atto di opposizione sono idonee a scalfire la solidità logica e la fondatezza giuridica delle argomentazioni del Pubblico Ministero;

osserva:

in primo luogo, appare opportuno – per esigenze di semplicità - richiamare integralmente il contenuto della ordinanza resa da questo Tribunale in accoglimento della prima opposizione avanzata dal Caristia Gaetano:

“

che – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa dell'indagata - l'opposizione è ammissibile atteso che Caristia vanta una posizione di soggetto direttamente danneggiato dal reato in esame (indipendentemente dall'esito – non ancora definitivo peraltro – del procedimento per abuso d'ufficio che lo ha visto quale soggetto condannato) e non quella di soggetto terzo che si duole della condotta abusiva posta in essere dall'indagata a vantaggio di terzi (v. Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 5746 del 19/01/2016 *Il reato di abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto ha natura plurioffensiva, in quanto è idoneo a ledere, oltre*

all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa dal reato ed è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M.);

che, nel merito, va osservato che nella opposizione vengono segnalate e documentate una serie di condotte dalle quali parrebbe emergere una disparità di trattamento (sotto il profilo soprattutto della speditezza nell'esercizio dell'azione penale, con tutte le inevitabili conseguenze sulla diversa maturazione del termine di prescrizione dei reati: v. in particolare il quadro riassuntivo di cui a pag. 18 della opposizione che evidenzia un palese trattamento di favore a beneficio per esempio degli indagati Catanzaro; emblematici sono a questo proposito i diversi tempi di evasione del sequestro preventivo immobiliare a carico dell'opponente e dei Catanzaro) tra indagini relative a fatti sostanzialmente analoghi (attività edilizia in violazione di un medesimo vincolo di inedificabilità), pur considerando – secondo il punto di vista della Pubblica Accusa – che essi riguardano (ma il dato è convincentemente contestato dall'opponente ed è , pertanto, da sottoporre ad ulteriore verifica) interventi urbanistici di diverso impatto ambientale;

che – contrariamente a quanto sostenuto nella detta memoria difensiva - tali verifiche sui procedimenti paralleli a quello che ha visto l'odierno opponente quale indagato e poi condannato sono oggettivamente strumentali (e quindi giustificati, purchè ovviamente posti in essere nel rispetto delle norme vigenti) all'accertamento del delitto di cui al presente procedimento;

che tali disparità sembrerebbero essere collegate non già a casualità o inefficienze dell'ufficio ma a rapporti ed interessenze del titolare nella fattispecie dell'esercizio dell'azione penale – ovverosia l'indagata Pandolfi -;

che su tali rapporti è necessario svolgere ulteriori approfondimenti;

che la copiosa documentazione - urbanistica e non - depositata a più riprese dall'opponente necessita di un'analisi più attenta, anche alla luce della mancata concessione da parte di questo ufficio della proroga del termine delle indagini preliminari a causa della tardività della richiesta;

che quanto argomentato dalla difesa della indagata nella memoria summenzionata in merito alle indagini svolte da quest'ultima sulla discarica gestita dal "Gruppo Catanzaro " (paragrafo n. 1 della memoria difensiva: mera natura di persona offesa del Catanzaro) andrà sottoposto a verifica e riscontro;

che in ogni caso si tratta solo di un elemento di una vicenda più complessa, elemento che peraltro potrebbe essere letto a sfavore della indagata stessa atteso che le indagini in esame (che vedevano i Catanzaro quali persone offese) portavano all'assoluzione dei soggetti individuati dal P.M. Pandolfi quali autori del reato;

che l'apertura di un fascicolo a carico di Giuseppe Catanzaro su iniziativa dell'indagata sia pure a seguito della pubblicazione di un articolo di giornale e , dunque, in conseguenza della rilevanza pubblica che ormai la vicenda aveva assunto



(paragrafo due della detta memoria difensiva) – pur essendo un elemento non del tutto secondario nella valutazione della responsabilità penale qui in esame - non esime di per se quest'ultima da detta responsabilità essendo l'esercizio dell'azione penale obbligatorio e non avendo i P.M. alcuna discrezionalità nell'apertura di un fascicolo di indagini allorquando vengano a conoscenza della esistenza di una "notitia criminis", soprattutto quando – come nella fattispecie – la fonte sia costituita da un articolo di giornale e , dunque, la notitia criminis sia di dominio pubblico;

che la preparazione ed il deposito di una delega di indagini che non venga trasmessa alla polizia giudiziaria (per un asserito disguido degli uffici di polizia giudiziaria) o la lunga durata degli accertamenti tecnici demandati ad un c.t.p. non escludono di per se l'ipotesi accusatoria in esame, atteso che al P.M. spetta la direzione delle indagini e , dunque, la verifica sul corretto andamento delle stesse, la sollecitazione dei c.t.p. perché adempiano ai propri compiti con celerità e l'accertamento circa l'inoltro delle deleghe di indagini (che se non trasmesse non possono svolgere alcuna efficacia);

che il documentato periodo di congedo per maternità della indagata è un dato neutro atteso che avrebbe dovuto andare a detrimento della celerità di tutte le indagini qui in esame e , dunque, non solo di quella a carico dei Catanzaro;

che comunque tra la data della delega di indagini smarrita (17.10.16) e l'inizio del congedo per maternità in questione (25.11.16) intercorreva un tempo più che sufficiente per la verifica circa l'avvenuto inoltro della stessa;

che anche l'eventuale asserito pesante carico di ruolo dell'indagata è un dato neutro in quanto – come già detto – avrebbe dovuto rallentare tutte le indagini dirette dall'indagata e non può valere a giustificare disparità di trattamento nella conduzione dei singoli fascicoli che – come nella fattispecie - rivestano numerosi elementi di comunanza;

che le investigazioni suppletive richieste dall'opponente a pag. 24 della opposizione (ed in particolare l'acquisizione dei fascicoli riguardanti Catanzaro, l'accertamento delle modalità di smarrimento della delega di indagini del 17.10.16, le s.i.t. ivi indicate etc.) appaiono essere tutte necessarie (con l'eccezione della s.i.t. del Dott. Zammuto in quanto relativa a vicenda non strettamente pertinente con le vicende a carico della indagata) ai fini di un maggiore approfondimento dei temi istruttori ed investigativi summenzionati, in quanto pertinenti alla *notitia criminis* e rilevanti, cioè idonei a incidere sulle risultanze dell'attività compiuta dal P.M (come prescritto da Cassazione penale, sezione sesta, n. 44878/17 e 50085/17);

.....;

Ebbene, ribadito che (per le motivazioni sopra richiamate) l'opposizione è da intendersi ammissibile vantando l'opponente (non quale soggetto terzo privo di alcun interesse specifico nella fattispecie, ma quale indagato nell'ambito di un procedimento – contraddistintosi per spiccata velocità di trattazione - avente sostanzialmente le



medesime caratteristiche di quello a carico dei Catanzaro, che, invece, evidenziava tempi di definizione molto prolungati nel tempo) una posizione di danneggiato – *lato sensu*, alla luce della giurisprudenza estensiva della Suprema Corte di legittimità sul concetto di danno non meramente patrimoniale sul punto [non può non osservarsi, infatti, come – a differenza della specificazione circa la natura patrimoniale del vantaggio, l'art. 323 c.p. nulla dica a proposito della natura del danno, con ciò legittimandone una interpretazione estesa anche al concetto di danno non patrimoniale, come chiarito del resto espressamente dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 1236 del 08/04/1999 *Il reato di abuso d'ufficio, quale risulta dalla nuova configurazione normativa (art.323 cod. pen. come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n.234) sussiste solo se, per effetto della indebita condotta posta in essere mediante un comportamento tipico, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a se o ad altri un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto (di natura non necessariamente patrimoniale). Nell'attuale previsione, pertanto, il reato di abuso d'ufficio non si configura come reato formale di mera condotta, finalizzato a realizzare un pregiudizio per il privato, ma quale vero e proprio reato di evento in cui la realizzazione dell'altrui danno ingiusto concreta il momento consumativo del delitto in questione. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato il predetto danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimata, in quanto tale, a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi del combinato disposto degli art.408 e 410 cod. proc. pen.]¹ – della condotta dell'indagata lesiva del canone costituzionale ed immediatamente prescrittivo della parità di trattamento tra situazioni analoghe e ritenendo comunque questo Tribunale (indipendentemente dalla opposizione ed alla luce dei poteri che spettano al G.I.P. investito di una richiesta di archiviazione) che vi siano i presupposti per il rigetto della richiesta di archiviazione per il reato di abuso d'ufficio sotto il diverso profilo del conseguimento da parte dei Catanzaro e della loro società Agriper s.r.l. di un ingiusto vantaggio patrimoniale e dunque della lesione dell'interesse al buon andamento ed alla imparzialità della pubblica amministrazione, occorre evidenziare come l'approfondimento effettuato a seguito dell'accoglimento della prima opposizione abbia consentito di verificare la sussistenza di gravi indizi di*

colpevolezza a carico dell'indagata in relazione al reato di abuso d'ufficio per avere costei in maniera consistente e significativa violato la regola cogente di condotta della parità di trattamento nella conduzione delle indagini riguardanti fattispecie in fatto e diritto pressoché identiche a carico dell'opponente (nella qualità di rappresentante legale della società Comaer) da un lato (procedimento penale n. 6623/13 R.G.N.R.) e (quanto meno, anche a non voler considerare tutti gli altri privati cittadini beneficiari di autorizzazioni amministrative varie ricadenti nella stessa area vincolata qui in discussione) della famiglia imprenditoriale dei Catanzaro e di Giuseppe Catanzaro in particolare (*ex Presidente di Confindustria Sicilia, oggi autosospeso dalla carica per le presunte responsabilità emerse nell'ambito del procedimento penale sul cd. sistema Montante, come precisava il P.M.*) dall'altro (procedimento n. 2721/12 R.G.N.R. modello 45, poi confluito il 12.4.16 nel procedimento n. 2188/16 R.G.N.R. modello 21 a carico dei vari Catanzaro).

Entrambi i procedimenti concernono le ipotesi penalmente previste di lottizzazione abusiva ed abuso edilizio (ipotesi già ben evidenziate nei propri profili e caratteristiche, peraltro, nei due articoli di giornale che davano luogo all'apertura delle due distinte indagini), entrambe vedono la contestazione – tra le varie norme - della violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta di cui al Decreto Assessoriale n. 5111/1992, entrambe riguardano un complesso immobiliare di dimensioni analoghe (si tratta sostanzialmente di varie villette a fini di ospitalità turistica; nel caso dei Catanzaro è la stessa memoria difensiva che parla di resort di lusso) in zone vicine a luoghi di rilevanza storica e paesaggistica.

L'articolo di giornale "*Cemento e turismo attorno alla Torre di Monterosso*" (allegato alla memoria difensiva) che dà la stura al procedimento a carico dei Catanzaro segnala, infatti: "*.. la pubblicazione di una foto di scheletri di alcune villette che spuntano come i funghi attorno alla torre di Monterosso, un monumento di interesse pubblico finito nelle mani dei privati ... è qui che uno dei più famosi imprenditori della Sicilia, Giuseppe Catanzaro, presidente di Confindustria Agrigento e patronato della discarica più grande dell'isola, sta costruendo quello che probabilmente sarà una sorta di resort a cinque stelle immerso nella storia e circondato da un incantevole paesaggio di acque cristalline, etc etc. si tratta di una mega lottizzazione di tutta l'area delle pergole*"

Come vedremo, si tratta di violazioni molto simili a quelle contestate alla società gestita dal Catista.

Incontestabile è la profonda analogia – in fatto e diritto – tra i due procedimenti in esame.

Le indagini (tra le quali l'acquisizione disposta nell'ordinanza di accoglimento della prima opposizione del fascicolo relativo al procedimento a carico dei Catanzaro) hanno consentito di appurare che mentre il procedimento riguardante l'opponente portava al sequestro preventivo dell'intero complesso immobiliare nell'arco temporale di 11 mesi, il secondo giungeva a tale epilogo solo dopo oltre 7 anni dalla prima iscrizione nel registro di cui al modello 45.

La sequenza temporale dei due procedimenti è correttamente ricostruita dall'opponente alle pagine 15-19 della opposizione e dal P.M. nella richiesta di



archiviazione.

In sintesi, il primo procedimento trae spunto da alcuni articoli di stampa del 3.9.13, vede l'assunzione a s.i.t. di una persona informata sui fatti (l'arch. Terrana) già il 13 settembre 2013 e il deposito di una c.t.p. del P.M. in appena due mesi, porta al sequestro immediato degli immobili e dell'area di proprietà della Comaer – la società riferibile all'opponente – già il 5.8.14 (v. pagine 15 e 16 della opposizione).

Per la cronaca, dopo una prima sentenza di condanna parziale in sede di giudizio abbreviato (per la quale è stato necessario attendere quasi due anni – 561 giorni – quanto al deposito delle motivazioni da parte del G.U.P., la cui cancelliera è, peraltro, coniuge del c.t.p. del P.M. nel procedimento in questione, l'arch. Montalbano), l'opponente (dopo avere meritoriamente rinunciato alla prescrizione) veniva assolto da tutte le accuse con recente pronuncia della Corte di Appello di Palermo, con la formula (secondo la difesa della odierna indagata) perché il fatto non costituisce reato.

Il secondo procedimento (che attualmente pende in fase dibattimentale) prende avvio da un articolo di giornale del 16.10.12 "Cemento e turismo attorno alla Torre di Monterosso" (allegato alla memoria difensiva), determina la iscrizione (dovuta – va aggiunto – alla luce della obbligatorietà dell'azione penale) della notizia nel registro di cui al modello 45 (procedimento n. 2721/12 R.G.N.R.; criticabile è piuttosto – come vedremo ultra – la iscrizione della notizia nel modello 45, anziché nel modello 44 – come farà, per esempio, lo stesso procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento – Dott. Patronaggio – *per tutti i reati commessi in quella fascia costiera* in relazione alle medesime vicende: cfr. s.i.t. in atti - o rectius in quello 21) e sfocia infine nel sequestro immobiliare ai danni della famiglia Catanzaro solo nel giugno 2019 (su richiesta del P.M. datata 18.12.18; pagine 16-19 della opposizione).

Nello specifico, tale ultimo procedimento è contraddistinto da diverse evidenti criticità, tra le quali vanno segnalate (per la loro incidenza sulle vicende qui in discussione) le seguenti:

sin dalla nota di polizia giudiziaria redatta dall'isp. Di Giorgio del **23.1.13** (in esito alla delega di indagini volta a verificare "*l'eventuale irregolarità delle opere abusive segnalate online*": cfr. pag. 16 della opposizione), nota poi ulteriormente supportata dagli approfondimenti di cui alla annotazione del 22.5.13, era chiara (tra le varie irregolarità edilizie) la violazione del vincolo paesaggistico di inedificabilità assoluta ai sensi del DA n. 5111/1992;

solo il **7.10.13** veniva nominato un c.t.p. (l'ing. Iacono e non Franco, come indicato dal P.M. qui richiedente) al fine della ulteriore verifica della regolarità urbanistica delle strutture edilizie in esame (il quesito ^{per comodità di lettura} è indicato a pag. 6 della richiesta di archiviazione, oltre che negli esposti dell'opponente);

solo il **18.6.14** (oltre nove mesi dopo, contro i due mesi occorrenti nell'altro procedimento) veniva depositato l'approfondito e ben argomentato elaborato tecnico (con l'indicazione, comunque, già precisa e circostanziata di tutte le illegittimità amministrative compiute nella fattispecie, tra le quale la violazione del detto vincolo, il quale doveva ritenersi – secondo le conclusioni del consulente tecnico – ancora vigente e vincolante);

dal 18.6.14 al 26.4.16 (poco meno di due anni) non veniva compiuta alcuna sostanziale attività di indagine, tranne iscrivere finalmente il 12.4.16 (a distanza di quasi due anni dal deposito della c.t.p. dalla quale emergevano già le varie irregolarità edilizie imputabili alla società riconducibile ai Catanzaro) questi ultimi nel registro degli indagati;

nonostante sin dall'inizio e cioè già nell'articolo di giornale sopra indicato sia palese la riconducibilità del complesso immobiliare ai Catanzaro (" .. *la pubblicazione di una foto di scheletri di alcune villette che spuntano come i funghi attorno alla torre di Monterosso, un monumento di interesse pubblico finito nelle mani dei privati ... è qui che uno dei più famosi imprenditori della Sicilia , Giuseppe Catanzaro , presidente di Confindustria Agrigento e patronato della discarica più grande dell'isola, sta costruendo quello che probabilmente sarà una sorta di resort a cinque stelle immerso nella storia e circondato da un incantevole paesaggio di acque cristalline, etc etc. si tratta di una mega lottizzazione di tutta l'area delle pergole*" si legge nell'articolo) e palesi siano le responsabilità edilizie sotto molteplici profili dei detti imprenditori (come sottolineato nelle varie note di polizia giudiziaria sopra richiamate e nella detta c.t.p. del P.M. depositata il 18.6.14), costoro saranno iscritti nel registro degli indagati solo il 12.4.16 -a distanza di quasi due anni dal deposito della c.t.p. - con trasformazione del procedimento modello 45 n. 2721/12 R.G.N.R. nel procedimento modello 21 n. 2188/16 R.G.N.R.;

il **26.4.16** l'indagata – non soddisfatta evidentemente degli esiti della prima c.t.p. e dopo avere atteso quasi due anni dal deposito della detta relazione -conferiva nuovo incarico peritale all'ing. Iacono, con un quesito identico a quello già assegnato e senza , dunque, eventualmente mettere in luce eventuali profili della prima consulenza tecnica rimasti oscuri o poco approfonditi; unica aggiunta ai quesiti riguardava il tema della lottizzazione abusiva, poco comprensibilmente rimasto fuori dalla prima c.t.p. (cfr. i quesiti di cui ^{per completezza di atti} pag. 6 della richiesta di archiviazione ed alle integrazioni dell'esposto-denuncia dell'opponente);

il **26.5.16** il nuovo c.t.p. depositava il proprio elaborato, confermando la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva in maniera molto chiara e netta, come emerge , per esempio, dalle pagine 23-25 delle conclusioni peritali;

occorrerà attendere il **17.10.16** (il giorno prima esattamente della scadenza del termine di proroga delle indagini) affinché venga svolta ulteriore attività di indagine: il 17.10.16 veniva indirizzata , infatti, alla sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale (il cui ufficio è sito a poche decine di metri da quello del P.M. delegante) una delega di indagine con la finalità di accertare i funzionari pubblici responsabili delle pratiche edilizie in questione e verificare se i lavori erano nel frattempo proseguiti (non essendo stati interrotti per carenza di sequestro) e quali sviluppi avesse avuto la richiesta ultronea e distinta da quella summenzionata di realizzazione di un parco naturalistico- ricettivo presentata dalla società riconducibile ai Catanzaro;

la delega in questione – come criticamente e fondatamente osservato dall'opponente - appare essere sostanzialmente inutile ed ultronea, sia in quanto le verifiche da compiere riguardavano fatti pressoché notori e già oggetto di plurimi accertamenti ad opera sia del c.t.p. che si era funditus occupato degli illeciti che dell'isp. Di Giorgio (i funzionari erano perfettamente noti, i lavori erano fermi da tempo, il parco naturalistico non era andato

avanti - v. pag. 18 della opposizione -; non è un caso che detta delega – allorquando come vedremo sarà in seguito evasa sia pure con estremo ritardo – lo sarà in appena 9 giorni, quelli decorrenti esattamente dal sollecito del 27.11.18), sia perché si tratta di accertamenti relativi a vicende ulteriori e distinte rispetto a quelle riguardanti il nucleo principale delle responsabilità (già ormai acclarate dagli esiti delle due c.t.p. del P.M.) degli indagati Catanzaro: la lottizzazione abusiva e gli abusi edilizi; gli indagati, in questo modo, sostanzialmente beneficiavano (sotto il profilo del trascorre del tempo e della maturazione della causa estintiva della prescrizione) della non esecuzione (come vedremo, a breve) di una delega di indagine pressoché inutile e sovrabbondante;

da sottolineare inoltre come dopo il deposito della seconda c.t.p. del 26.5.16 l'indagata attenderà il giorno prima della scadenza del termine delle indagini (previsto per il 18.10.16) per effettuare una nuova delega di indagine (la delega summenzionata del 17.10.16) ed avanzerà la richiesta di ulteriore proroga del detto termine proprio lo stesso giorno della sua scadenza (prevista per il 18.10.16) con ciò in qualche modo agevolando il disguido di cui meglio si dirà oltre: cfr. s.i.t. del cancelliere Pilato;

dal 17.10.16 al 27.11.18 (oltre due anni ed un mese) non veniva compiuta alcuna attività di indagine, di qualsiasi tipo;

dal 22.10.16 al 25.1.17 l'indagata (per come anche riferito a s.i.t. dal procuratore capo Dott. Patronaggio) godeva di un periodo di astensione per maternità (da altre fonti – v. attestato del 28.10.20 a firma dello stesso Patronaggio in atti - sembrerebbe che l'indagata entri in maternità un mese dopo il deposito della delega di indagine; ne dà atto del resto la stessa memoria difensiva ^{della (indagata)} per la precisione dal detto attestato si fa riferimento ad un periodo temporale di congedo per maternità più prolungato: esattamente dal 25.11.16 al 12.9.17; l'indagata – dopo avere chiesto inizialmente il proprio interrogatorio - ha scelto di non dare corso a detta richiesta, sicché non è stato possibile eventualmente verificare tale discrepanza);

l'1.3.18 il Dott. Patronaggio (come si apprende anche da quanto riferito da costui a s.i.t.) – appena venuto a conoscenza delle lamentele nel frattempo avanzate dal Caristia – chiedeva (in quanto evidentemente già in servizio) ***“una dettagliata relazione scritta al P.M. titolare del procedimento – Dott.ssa Pandolfi, all'esito della cui lettura ho dato impulso al procedimento penale n. 2188/16 nei confronti della ditta Agriper di Catanzaro Lorenzo ed altri, indagati dei reati di lottizzazione abusiva ed altro, nei cui confronti in data 20.6.19 è stata emessa ordinanza di sequestro preventivo”*** (così è scritto in una nota inviata dal Patronaggio l'1.7.19 al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ed al Procuratore Generale di Palermo);

nonostante la dettagliata relazione scritta di cui sopra chiesta dal procuratore capo e la constatazione di una sostanziale inerzia delle indagini di cui al procedimento in esame (***“ho dato impulso al procedimento”*** sottolinea il Dott. Patronaggio) **solo il 27.11.18** (quasi nove mesi dopo la dettagliata relazione e verosimilmente anche a seguito della denuncia per il reato di abuso d'ufficio per disparità di trattamento sporta dall'opponente in data **29.10.18**, con una integrazione anch'essa antecedente datata **21.11.18**) riprendeva l'attività di indagine (con il sollecito circa l'evasione della delega di indagini sopra richiamata del 17.10.16) che portava velocemente questa volta (a dimostrazione della sostanziale inutilità della stessa o comunque estrema semplicità degli accertamenti da compiere) alla

richiesta di sequestro preventivo ed al coevo avviso di conclusione delle indagini preliminari del 18.12.18 ed infine (solo sei mesi dopo) al sequestro immobiliare del giugno 2019;

nella delega del 27.11.18 l'indagata sosteneva di essersi solo in quella data accorta che – per un disguido amministrativo – la delega del 17.10.16 (oltre due anni addietro) non era stata trasmessa alla sezione di polizia giudiziaria (allocata nel medesimo ufficio giudiziario della Procura della Repubblica) alla quale era stata destinata, nonostante il Dott. Patronaggio (si ripete) abbia precisato in una propria nota formale di avere chiesto l'1.3.18 una dettagliata relazione scritta alla Pandolfi sulle lamentele del Caristia in relazione al procedimento a carico dei Catanzaro, occasione questa che avrebbe dovuto essere stata utile e propizia certamente per conferire al procedimento in esame quell'impulso di cui il fascicolo necessitava e che, invece, era lo stesso Patronaggio ad avere asseritamente fornito (con scarsi risultati evidentemente, atteso che si dovrà comunque attendere il 27.11.18 affinché la Pandolfi riprenda in mano le indagini con un sollecito nei confronti degli organi di polizia giudiziaria delegati).

Come si vede, l'exkursus di cui sopra - , peraltro, non contestato dalle parti nella propria sequenza temporale – evidenzia una gestione del fascicolo estremamente carente sotto il profilo della solerzia, con stasi procedurali ripetute ed ingiustificate, duplicazioni immotivate di attività (due c.t.p. – a notevole distanza temporale l'una dall'altra - , con sostanziale identico quesito, ad eccezione del profilo della lottizzazione abusiva, poco comprensibilmente non rientrante nei primi accertamenti), deleghe di indagine pressoché inutili e superflue, richieste tardive di sequestro preventivo, etc. ; tutto ciò a fronte di un attivismo e impegno significativi quanto al distinto ma analogo procedimento a carico dell'opponente.

Incide solo marginalmente nella valutazione circa l'imputabilità del ritardo nelle indagini all'indagata l'astensione per maternità chiesta ed ottenuto dalla stessa dal 22.10.16 al 25.1.17 (come riferito – quanto al periodo temporale - dal Patronaggio).

Una volta, infatti, che rientrava in servizio, la Pandolfi (alla quale - quale unica P.M. titolare delle indagini – spettava la direzione e conduzione delle stesse, tanto più in un procedimento per reati il cui termine di prescrizione è di quattro anni) aveva comunque l'obbligo di acclarare lo stato delle indagini, verificarne gli sviluppi, sollecitare eventuali organi inerti di polizia giudiziaria delegati, etc. .

Ed invece, il primo atto a sua firma successivo al rientro dalla maternità sarà solo la delega del 27.11.18.

Non vi è agli atti alcun sollecito agli organi di polizia giudiziaria delegati anteriore.

Ad aggravare il quadro e fondare ulteriormente il dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 c.p. va aggiunta la constatazione rilevante per la quale l'1.3.18 il procuratore capo Patronaggio aveva formalmente chiesto una relazione scritta all'indagata proprio sugli sviluppi del procedimento in esame, alla luce delle lamentele sollevate nel frattempo dal



Caristia (cfr. la nota sopra richiamata a firma del Patronaggio).


L'indagata, dunque, aveva sicuramente avuto modo di occuparsi nuovamente funditus del fascicolo in esame e , tuttavia, ancora una volta o non si accorgeva della detta svista – la mancata trasmissione in concreto della delega di indagini del 17.10.2016 - o (ipotesi molto più verosimile, essendo inconcepibile che essa non abbia verificato lo stato dell'arte e gli esiti degli ultimi approfondimenti richiesti agli organi di polizia giudiziaria, peraltro in un procedimento a carico di uno degli imprenditori più noti in Sicilia e per illeciti che erano ormai divenuti di dominio pubblico) nulla faceva per porvi rimedio.

Del resto è lo stesso procuratore capo Patronaggio che (senza , peraltro, specificare in cosa sia consistita la sua attività in concreto) chiarisce nella detta nota ufficiale di essere stato sostanzialmente costretto a dare impulso al detto procedimento, che *“per la maternità della collega e per un disagio burocratico si era arenato con la richiesta di proroga indagini”* (così il Patronaggio a s.i.t.), così certificando che il procedimento de quo si trovava in una fase di stallo del tutto ingiustificato dal punto di vista delle esigenze istruttorie ed investigative, essendo il quadro delle responsabilità degli indagati ben chiaro sin dal deposito della prima c.t.p..

Analogo marginale peso nella valutazione circa la imputabilità del grave ritardo nella conduzione delle indagini può assumere l'asserito consistente carico di ruolo gravante sulla indagata (come dichiarato dal Patronaggio), sia perché questo non appare essere molto pronunciato (900 procedimenti nel 2016, dichiarava il procuratore capo), sia soprattutto perché tale situazione avrebbe semmai dovuto andare a detrimento di tutte le indagini (Caristia incluso) e non solo di quella a carico dei Catanzaro.

Sarebbe paradossale che si possa invocare il pesante carico di lavoro solo per alcuni fascicoli e non per altri, tanto più che nella fattispecie evidente e chiarissima è la disparità di trattamento tra il procedimento (oltremodo celere) a carico dell'opponente e quello a carico dei Catanzaro: il primo vedeva un sequestro preventivo dopo undici mesi dall'avvio delle indagini, il secondo un sequestro preventivo dopo sette anni dall'apertura di un fascicolo.

Non valgono a segnare differenze significative tra i due procedimenti in esame la circostanza indicata dal Dott. Patronaggio per la quale occorre nel procedimento a carico dei Catanzaro risolvere complicate questioni in diritto (coinvolgenti altresì contrasti giurisprudenziali tra la Corte di Cassazione ed il T.A.R. Sicilia) relative alla decadenza o meno dei piani paesaggistici (il sopra indicato DA – decreto assessoriale regione Sicilia n. 5111/1992), atteso che tali questioni (*“se cioè un piano paesaggistico scaduto continui a vincolare i comuni o meno. La Cassazione sposa la tesi della ultrapermanenza .. T.A.R. Sicilia . la regione Sicilia sposano la tesi contraria”*, così nella s.i.t. in atti) erano comuni ad entrambe le indagini in questione (tant'è vero che – a riprova della ricorrenza della medesima questione giuridica in più procedimenti - Patronaggio precisa a questo riguardo *“l'adesione alla prima tesi – quella della Cassazione: n.d.r. - avrebbe comportato la necessità di controllare tutte le concessioni rilasciate da Porto Empedocle ea Cattolica Eraclea”*; da ciò



l'apertura di analoghi procedimenti a carico di tutti i soggetti interessati da tale vincolo).

Quanto al **vantaggio patrimoniale** arrecato ai Catanzaro, trattasi del vantaggio consistente nell'aver subito il sequestro immobiliare con consistente ritardo rispetto all'inizio delle indagini (dal 2012 al 2019) e nell'aver beneficiato del vano trascorrere del tempo sotto il profilo della maturazione del termine (pari ad appena quattro anni, più uno per l'interruzione) di prescrizione dei reati contravvenzionali a loro ascritti.

L'accertamento della scadenza del termine di prescrizione dei detti reati (a formazione permanente e progressiva, quanto al solo reato di lottizzazione abusiva) richiede (al di là di quanto indicato nella contestazione formale della Pubblica Accusa) un'attenta verifica concreta in sede di merito dell'ultimo atto finalizzato alla realizzazione della trasformazione urbanistica riconducibile agli indagati; da questo atto decorrerà, infatti, il detto termine di prescrizione.

Al di là dell'accertamento in concreto della maturazione o meno della causa estintiva de qua (accertamento che non potrà che essere effettuato in maniera compiuta nella sede di merito competente e che dovrà tenere conto della diversa natura del delitto contestato), non vi è dubbio che – e questo basta ai fini della ricorrenza del vantaggio patrimoniale e dell'elemento soggettivo richiesti dal reato di abuso d'ufficio – la prolungata inerzia nel dirigere e condurre le indagini individuabile nella condotta dell'indagata ha rappresentato un'oggettiva ed indiscutibile agevolazione sotto il profilo della maturazione della estinzione dei reati contestati ai Catanzaro per prescrizione.

Soddisfatti devono intendersi i requisiti prescritti sul punto dalla norma de qua, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità:

Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 39259 del 20/09/2005:

In tema di abuso di ufficio, il vantaggio patrimoniale considerato tra gli elementi essenziali della fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., deve determinare di per sé un beneficio economicamente apprezzabile, nel senso che deve avere un connotato di intrinseca patrimonialità oppure deve derivare dalla creazione di una condizione più favorevole sotto il profilo economico, non potendosi considerare sufficiente il determinarsi di una situazione solo indirettamente o potenzialmente valutabile economicamente. (Fattispecie in cui era stata contestata ad un magistrato l'ingerenza sull'esito dei procedimenti penali e disciplinari a suo carico).

Cassazione Sez. 6, Sentenza n. 17676 del 18/03/2016:

Il delitto di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), che dell'evento di vantaggio patrimoniale (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); ne deriva che il reato non è configurabile qualora l'accrescimento "contra ius" della sfera patrimoniale di un privato non derivi dalla deliberata strumentalizzazione della funzione da parte del pubblico agente che, abusando della sua funzione per finalità di carattere privatistico, abbia violato specifici parametri normativi al fine di favorire o danneggiare qualcuno. (Fattispecie relativa ad



affidamento, da parte del Direttore Generale, di incarichi e consulenze a persone fisiche e giuridiche estranee ad una ASL, in violazione delle norme di riferimento, in cui la S.C. ha annullato la sentenza di condanna, non essendo stata accertata l'effettiva necessità degli incarichi esterni, né la sussistenza di professionalità interne adeguate alle esigenze da fronteggiare).

Quanto alla regola di condotta violata, è incontestabile che il reato di abuso d'ufficio valga primariamente a sanzionare condotte che ledano la parità di trattamento dei cittadini alla quale è tenuta la pubblica amministrazione.

L'interesse tutelato dall'art. 323 c.p. è, infatti, costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali.

La condotta di un P.M. che privilegi certe indagini a discapito di altre del tutto analoghe, a parità sostanziali di condizioni di lavoro e di operatività ed in mancanza di giustificate ed oggettive ragioni, rappresenta una palese violazione del canone della parità di trattamento e della obbligatorietà dell'azione penale, che impone ai pubblici ministeri di trattare i procedimenti penali che rivestano caratteri sovrapponibili alla stessa stregua.

La conduzione delle indagini da parte dei pubblici ministeri (e la conseguente celerità nella esecuzione delle attività investigative) è certamente contraddistinta da ampi margini di discrezionalità, dovendo tenere conto di una molteplicità di fattori in fatto e diritto di diversa natura ed in quanto tenga conto di circostanze fattuali giustificate, ma giammai può assumere carattere di immotivata arbitrarietà o inerzia, ciò determinando, infatti, la lesione del canone imperativo dell'obbligatorietà dell'azione penale ed un abuso della discrezionalità riconosciuta dal sistema giuridico.

Assolutamente chiara, definita in tutti i propri elementi, inequivoca, oltre che tale da non lasciare indefiniti ambiti di discrezionalità a parità di procedimenti da trattare, è la regola di condotta prescritta dalla legge (costituzionale in primis) violata nella fattispecie: la parità di trattamento tra tutti i cittadini nella conduzione di indagini a loro carico, non potendosi tollerare che alcuni indagati possano essere vittime di persecuzioni ed accanimenti a proprio danno ed a vantaggio di altri indagati che versino in situazioni analoghe e sovrapponibili.

Qualora, infatti, si lasciasse al P.M. – nell'ambito dei procedimenti aventi le medesime sostanziali caratteristiche e difficoltà tecniche e giuridiche - la facoltà di determinare quali procedimenti istruire con solerzia e quali destinare fondamentalmente al binario morto della prescrizione, si violerebbe il canone inderogabile della obbligatorietà dell'azione penale e si lascerebbe nelle mani dei pubblici ministeri il potere di decidere verso quali soggetti esercitare concretamente l'azione penale.



Residua, infatti (come nella fattispecie), la configurabilità del delitto di abuso di ufficio, pur dopo la riforma del 2020, nel caso in cui – come sottolineato dalla Suprema Corte di legittimità (Cassazione n. 442/21) - l'esercizio del potere discrezionale «*non trasmodi tuttavia in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici – c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità – laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito*».

Peraltro, nel caso in esame può ritenersi ricorrente quanto chiarito dalla pronuncia della Cassazione, Sez. F - , Sentenza n. 42640 del 17/08/2021, secondo la quale *In tema di abuso d'ufficio, l'esercizio di un potere richiede l'individuazione di una specifica norma che ne individui i presupposti, rispetto ai quali non sussiste alcun profilo di discrezionalità amministrativa che, invece, può riguardare le modalità con le quali quel determinato potere venga esercitato.*

Quanto al **dolo intenzionale**, la sequenza temporale degli atti sopra richiamati, la rinomanza pubblica della vicenda, la qualità significativa dei soggetti indagati la quale non sarà certamente sfuggita all'inquirente (si è detto sopra dei vari ruoli assunti dai Catanzaro e della loro rilevanza economica, si dirà in seguito di una indagine già condotta dalla Pandolfi e riguardante i Catanzaro quali persone offese), la inerzia (dall'1.3.18 al 27.11.18) evidenziata anche dopo la relazione scritta sullo stato del procedimento richiesta dal Procuratore Capo Patronaggio e gli esiti inequivocabili (sulla ricorrenza dei reati contravvenzionali in ultimo e tardivamente contestati) delle due c.t.p. evidenziano senza ombra di dubbio la rappresentazione e la volizione dell'evento (la consumazione di gran parte del termine di prescrizione dei reati) come conseguenza diretta e immediata e non accessoria della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito, come richiesto dalla Suprema Corte di legittimità (v. Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 3039 del 03/12/2010), non potendosi certamente ritenere che nel caso in specie il ritardo nell'agire sia marginale o non pronunciato (è dato riscontrare lunghi periodi di inattività non dovuti ad esigenze istruttorie o investigative), dovuto a mera negligenza (il Procuratore Capo aveva chiesto esplicitamente una relazione scritta sullo stato del procedimento per rispondere alle lamentele del denunciante Caristia) o sia prevalentemente e significativamente attribuibile a cause non imputabili all'indagata, quali la maternità (incidente solo in minima parte sul ritardo in questione, come sopra illustrato) o l'asserito (e tutto da dimostrare) pesante carico di lavoro (il quale sarebbe dovuto andare a detrimento semmai di tutte le indagini e non solo di quella relativa ai Catanzaro).

Poco incide inoltre a questo proposito la circostanza per la quale era proprio l'indagata ad aprire un fascicolo per i fatti relativi al complesso immobiliare dei



Catanzaro, atteso che si trattava di un atto dovuto, alla luce della obbligatorietà della azione penale e della notorietà che la vicenda aveva ormai assunto in considerazione dell'articolo pubblicato on line e del conseguente dibattito su facebook di cui si da atto , peraltro, nello stesso articolo ivi pubblicato (il cui significativo incipit è , infatti, il seguente: *“cemento e turismo attorno alla torre di Monterosso , si accende il dibattito su facebook. Ad innescare la miccia la pubblicazione di una foto di scheletri di alcune villette che spuntano come i funghi attorno alla torre*”) e avendo potuto semmai la non iscrizione della “notitia criminis” costituire il reato di omissione d’atto d’ufficio.

Fermo restando che quanto sopra illustrato si ritiene sia pienamente sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo in questione, a supportare ulteriormente tale conclusione (sotto il profilo della coscienza e volontà circa il vantaggio patrimoniale altrui e della esistenza di precedenti rapporti tra l’agente ed il beneficiario della condotta) è l’indagine codiretta dalla Pandolfi che portava alla richiesta di rinvio a giudizio per vari reati (tra i quali estorsione ed interruzione di pubblico servizio) a carico di alcuni amministratori locali (tra i quali il sindaco di Siculiana), con i Catanzaro nella qualità di persone offese e denuncianti presunti ostacoli patiti nell’attività di gestione di un noto impianto per lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti - apparentemente il più grande in Sicilia --

L’indagine in esame – che , peraltro, portava allo scioglimento per mafia degli organi amministrativi del comune di Siculiana, asseriti autori di condotte di reato ai danni dei Catanzaro - si concludeva con l’assoluzione (poi divenuta definitiva) di tutti gli imputati e veniva aspramente e severamente criticata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti (v. i commenti ufficiali di cui a pagina 20 della opposizione, nonché gli atti prodotti in proposito nelle integrazioni dell’esposto-denuncia).

In questo quadro (ad ulteriormente dare contenuto alla finalità di vantaggio altrui perseguita dall’agente, pur se le vicende che si diranno a breve riguardano la persona del procuratore capo e non anche direttamente l’indagata) vanno inseriti altresì gli stretti ed inopportuni rapporti tra i Catanzaro ed il procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nel periodo antecedente a quello del Dott. Patronaggio, il Dott. Di Natale (procuratore capo fino al settembre 2016 e , quindi, coordinatore delle indagini riguardanti sia il Caristia che i Catanzaro).

Sono stati documentati , infatti, i numerosi incarichi ottenuti dalla figlia del Di Natale dalla camera di commercio di Caltanissetta guidata – nella qualità di vice – dal Catanzaro: cfr. gli atti del noto procedimento pendente davanti al Tribunale di Caltanissetta nei confronti – fra gli altri - di Montante e Catanzaro ed in particolare la comunicazione di notizia di reato riportata a pag. 21 della opposizione, nella quale si dà financo atto proprio a proposito della vicenda del Montante ed a verosimile ricompensa dei favori ricevuti di un intervento a dir poco sconveniente del Di Natale presso un giudice in servizio alla sezione G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Agrigento - il Dott. Zammuto -, intervento sul quale l’investigazione suppletiva richiesta sul punto dall’opponente non appare essere strettamente necessaria ed indispensabile riguardando solo un aspetto di una vicenda più complessiva già chiara nei propri termini essenziali.



Da tutto quanto sopra illustrato deriva che la richiesta di archiviazione non può essere accolta e che, ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p., vada disposto che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione nel termine di legge;


P.Q.M.

Rigetta la richiesta di archiviazione indicata in premessa e **dispone che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione nel termine di giorni dieci**, mandando alla cancelleria per quanto di competenza.

Caltanissetta, li 23.5.2021

DISPOSTO 24.05.2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
VINCENZO MILANO



Il Giudice

Giugi Omar Modica
